MISURE URGENTI IN CAMPO ECONOMICO ED INTERVENTI IN ZONE TERREMOTATE

Art. 8

Norme in materia di personale dei Monopoli di Stato

Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasformazione in societa' per azioni di cui alle disposizioni in materia di trasformazioni degli enti pubblici economici e di dismissione delle Partecipazioni statali e' deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, fatte salve tutte le altre norme di procedura previste dalle predette disposizioni. Alle operazioni di gestione e di liquidazione provvede un comitato di tre membri designati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Al personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che si trasforma nelle societa' richiamate nel comma 1, si applicano le disposizioni in materia di prepensionamento volontario previste dalla legge 7 giugno 1990, n. 141; lo stesso personale ha facolta' di richiedere il passaggio nelle predette societa', ovvero di transitare, nei limiti dell'organico complessivo, nei ruoli dell'amministrazione vigilante o, nel rispetto delle norme sulla mobilita', in uffici di altre amministrazioni pubbliche, con salvezza delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze saranno emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato complessivamente in lire 163 miliardi, si provvede a carico del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1992. All'uopo, la predetta somma e' versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale ed e' riassegnata ai pertinenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Versione in vigore dal 23 gennaio 1992, non più in vigore dal 22 marzo 1992 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate
Estremi	Decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-campo-economico-ed-interventi-in-zone-terremotate/art-8-norme-in-materia-di-personale-dei-monopoli-di-stato/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it